



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 16

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 21 gennaio 2010;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E DEL RELATIVO SCAMBIO DI LETTERE, FIRMATI A BRUXELLES IL 23 SETTEMBRE 2009

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Allegato A) e al relativo Scambio di Lettere (Allegato B), firmati a Bruxelles il 23 settembre 2009, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E SUL PATRIMONIO**

Preambolo

La Repubblica di San Marino e il Principato del Liechtenstein, qui di seguito gli "Stati Contraenti",
considerando che gli Stati Contraenti riconoscono che le ottime relazioni economiche instaurate tra essi richiedono una maggiore cooperazione;
considerando che gli Stati Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni collaborando per il reciproco vantaggio nell'ambito dell'imposizione fiscale; e
considerando che gli Stati Contraenti desiderano concludere una Convenzione per eviatare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Soggetti considerati

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

(1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

(2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari o degli stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

(3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Principato del Liechtenstein:

- aa) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);
- bb) l'imposta sul reddito delle società (Ertragssteuer);
- cc) le imposte sulle società (Gesellschaftssteuern);
- dd) l'imposta sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer);
- ee) la tassa patrimoniale (Vermögenssteuer); e
- ff) l'imposta sulle cedole (Couponsteuer);

(qui di seguito indicate quali "imposta del Liechtenstein");

b) per quanto concerne la Repubblica di San Marino

- aa) l'imposta generale sui redditi che si applica
 - sulle persone fisiche;
 - sulle persone giuridiche e le imprese individuali ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");

(4) La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

Definizioni generali

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, il Principato del Liechtenstein o la Repubblica di San Marino;
- b) il termine "Liechtenstein" designa il Principato del Liechtenstein, e, quando utilizzato in senso geografico, lo spazio in cui si applicano le leggi del Principato del Liechtenstein in materia di imposizione fiscale;
- c) il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino, e, quando utilizzato in senso geografico, il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società, un'eredità giacente ed ogni altra associazione di persone;

- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica, nonché qualsiasi ente e dotazione di patrimonio speciale che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato Contraente di cui è residente;
 - f) il termine "impresa" si applica all'esercizio di qualsiasi attività;
 - g) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
 - h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
 - i) l'espressione "autorità competente" designa:
 - aa) per quanto concerne il Liechtenstein: il Governo del Principato del Liechtenstein o il suo rappresentante autorizzato;
 - bb) per quanto concerne San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze
 - j) il termine "nazionali", in relazione ad uno Stato Contraente, designa:
 - aa) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato Contraente; e
 - bb) le persone, diverse da quelle fisiche, costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
 - k) il termine "attività" comprende la prestazione di servizi professionali ed altre attività di natura indipendente.
- (2) Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

Residenza

(1) Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, della sede di costituzione o stabilimento, o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti o patrimonio situati in detto Stato.

(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- (3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

Stabile organizzazione

- (1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
- (2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
- a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio; e
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
- (3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
- (4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

(5) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa assicurativa di uno Stato Contraente, ad eccezione dell'attività di riassicurazione, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente, se riscuote premi nello spazio di tale Stato, o assicura rischi situati in tale Stato per il tramite di una persona diversa da un intermediario che gode di uno status indipendente a cui si applica il paragrafo 6.

(6) Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(7) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure diversamente) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

Redditi immobiliari

(1) I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

(2) L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

Articolo 7
Utili delle imprese

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

(2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza.

(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(4) Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

(5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8
Navigazione marittima, interna ed aerea

(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(2) Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(3) Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o battello, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

(1) Allorché:

- a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente;

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

(2) Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.

Articolo 10

Dividendi

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che, al momento del pagamento dei

dividendi, ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di 12 mesi;

b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

(3) Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

(5) Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

(1) Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione unicamente in detto altro Stato.

(2) Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine, tuttavia, non comprende i redditi di cui all'Articolo 10. Le penalità di mora non sono considerate interessi ai fini del presente Articolo.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

(4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario

effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

(1) I canoni provenienti da uno Stato Contraente, di cui è beneficiario effettivo un residente dell'altro Stato Contraente sono assoggettati ad imposta unicamente in detto altro Stato.

(2) Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

(4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Utili di capitale

(1) Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

(2) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

(3) Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, di battelli per la navigazione interna o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi, aeromobili o battelli possono essere assoggettati ad imposta soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(4) Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di azioni il cui valore è direttamente o indirettamente determinato per più del 50% da proprietà immobiliari situate nell'altro Stato Contraente, sono imponibili in tale altro Stato.

(5) Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

Lavoro dipendente

(1) Fatte salve le disposizioni degli Articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o a bordo di battelli per la navigazione interna, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 16

Artisti e sportivi

(1) Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

(2) Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 17

Pensioni

(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altri pagamenti corrisposti da uno Stato Contraente conformemente alla propria legislazione in materia di sicurezza sociale sono imponibili soltanto in tale Stato.

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (compresi i pagamenti forfetari) provenienti da uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a patto che tali pagamenti derivino da contributi versati o prelevati da fondi pensionistici dal percipiente o da terzi per suo conto, o da dotazioni corrisposte da un datore di lavoro ad un fondo di previdenza aziendale e nella misura in cui tali contributi, fondi, ovvero pensioni e altre remunerazioni analoghe siano stati tassati o siano stati deducibili in tale Stato conformemente alle norme generali della propria legislazione tributaria.

Articolo 18

Funzioni pubbliche

(1)

- a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da una sua altra persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione, ente o detta altra persona giuridica di diritto pubblico sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - aa) ha la nazionalità di detto Stato; o

bb) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

(2)

a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale, o da una sua altra persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente o a detta altra persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

(3) Le disposizioni degli Articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica o commerciale esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica, un suo ente locale o da una sua altra persona giuridica di diritto pubblico.

Articolo 19

Professori, insegnanti e ricercatori in soggiorno temporaneo

Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 3 anni, in uno Stato Contraente su invito di detto Stato o di un'università, collegio, scuola, museo o altro istituto culturale di detto Stato, o nell'ambito di un programma ufficiale di scambio culturale, al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tale istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attività.

Articolo 20

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 21

Altri redditi

(1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 22

Patrimonio

(1) Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.

(2) Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.

(3) Il patrimonio costituito da navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e dai battelli destinati alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

(4) Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23

Eliminazione della doppia imposizione

(1) Fatte salve le disposizioni di legge del Liechtenstein relative all'eliminazione delle doppie imposizioni, senza che ne vengano modificati i principi generali, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

- a) Se un residente del Liechtenstein ritrae redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino, il Liechtenstein, fatte salve le disposizioni contenute nelle lettere b) e c), esenta da imposte tali redditi o tale patrimonio, ma può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui o sul patrimonio residuo di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.
- b) Se un residente del Liechtenstein ritrae redditi che, in conformità al paragrafo 2 dell'Articolo 10 e all'Articolo 16 della presente Convenzione, possono essere

assoggettati ad imposizione a San Marino, il Liechtenstein imputa sulla propria imposta relativa a tali redditi l'imposta versata in conformità alla legislazione sammarinese e alle disposizioni della presente Convenzione. L'ammontare dell'imposta da imputare, tuttavia, non deve essere superiore all'imposta del Liechtenstein dovuta sui redditi ritratti a San Marino.

- c) Nonostante le disposizioni alla lettera b, i redditi derivanti da dividendi, intesi nel significato del paragrafo 2, lettere a e b dell'Articolo 10, corrisposti da una società residente della Repubblica di San Marino ad una società residente del Liechtenstein, e che non sono deducibili nel determinare gli utili del pagante, non sono assoggettati ad imposizione in Liechtenstein.
- (2) Fatte salve le disposizioni di legge di San Marino relative all'eliminazione delle doppie imposizioni, senza che ne vengano modificati i principi generali, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

a) Se un residente di San Marino ritrae redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati ad imposizione in Liechtenstein, San Marino, fatte salve le disposizioni contenute nelle lettere b) e c), esenta da imposte tali redditi, ma può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui o sul patrimonio residuo di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

b) Se un residente di San Marino ritrae redditi o possiede patrimonio che, in conformità al paragrafo 2 dell'Articolo 10 e all'Articolo 16 della presente Convenzione, possono essere tassati in Liechtenstein, San Marino accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Liechtenstein dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile a tali redditi provenienti dal Liechtenstein.

c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se una società residente di San Marino ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale di una società residente del Liechtenstein che corrisponde dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, San Marino esenta da imposta i dividendi pagati dalla società residente del Liechtenstein alla società residente di San Marino.

Articolo 24

Non discriminazione

(1) I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica

altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

(2) Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati in nessuno Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.

(3)

a) L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

b) Se una stabile organizzazione situata in uno Stato percepisce dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato, corrispondenti a patrimonio o diritti effettivamente collegati a tale stabile organizzazione, questi redditi sono tassabili nell'altro Stato, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 10, dei paragrafi 1 e 4 dell'Articolo 11 e dei paragrafi 1 e 4 dell'Articolo 12. Il primo Stato elimina la doppia imposizione nel rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 23. Questa disposizione si applica a prescindere da dove abbia sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.

(4) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'Articolo 11, o paragrafo 4 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.

(5) Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

(6) Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

Procedura amichevole

(1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle

disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

(2) L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

(3) Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. A tal riguardo, non è necessario sottoporre un caso ai sensi del paragrafo 1.

(4) Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

(5) Laddove,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto all'autorità competente di uno Stato Contraente un caso, da cui risulta che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti abbiano comportato per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e

b) le autorità competenti non siano in grado di accordarsi per regolare il caso, conformemente al paragrafo 2, entro due anni dalla sua presentazione all'autorità competente dell'altro Stato Contraente;

qualsiasi questione non risolta che deriva dal caso è sottoposta ad arbitrato, se richiesto dalla persona interessata. Tali questioni non risolte, tuttavia, non sono sottoposte ad arbitrato se un tribunale o un tribunale amministrativo dell'uno o dell'altro Stato si è già espresso a riguardo. Se una persona interessata direttamente dal caso non accetta la procedura amichevole, che attua la decisione di arbitrato, tale decisione è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e deve essere attuata nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliscono, di comune accordo, la modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 26

Scambio di informazioni

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è

contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

(2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

(5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

Membri di missioni diplomatiche e uffici consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

Rimborsi

(1) Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

(2) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Articolo 29

Protocollo

Il Protocollo in allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 30

Entrata in vigore

(1) Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle formalità interne per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

(2) La presente Convenzione avrà effetto:

- a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte, ai redditi ritratti alla data o in seguito al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte imputabili per ogni periodo di imposta che ha inizio alla data o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 31

Denuncia

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte dovute alla fonte, ai redditi ritratti alla data o in seguito al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte imputabili per ogni anno di imposta che ha inizio alla data o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice esemplare a Bruxelles....., il 23 sept. 09, nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione della presente Convenzione prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo del
Principato del Liechtenstein



Protocollo

Al momento della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica di San Marino e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, sono state convenute le seguenti disposizioni che sono parte integrante della presente Convenzione:

1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4 resta inteso che i fondi o gli organismi di investimento, costituiti ai sensi della legislazione di uno Stato Contraente e stabiliti in esso, a prescindere che siano persone giuridiche ai sensi di tale legislazione, i quali;

- a) ricevono redditi realizzati nell'altro Stato Contraente;
- b) non sono considerati persone giuridiche allo scopo di tassare tali redditi nello Stato Contraente secondo la cui legislazione sono costituiti; e
- c) non sono assoggettati all'imposizione su tali redditi in detto Stato;

ai fini della presente Convenzione, sono considerati come:

- a) residenti dello Stato in cui sono istituiti; e
- b) beneficiari effettivi dell'ammontare complessivo di tali redditi per i quali le persone fisiche e le persone giuridiche residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente, sono ivi assoggettati ad imposta.

La misura dei benefici della Convenzione è determinata dalla misura dei benefici della Convenzione a cui hanno diritto i residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente che partecipano al fondo o organismo di investimento.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

- a) "fondo o organismo di investimento": nel caso del Liechtenstein, un "Investment-unternehmen", così come definito ai sensi della legge "Gesetz über Investmentunternehmen (IUG)" del 19 maggio 2005, LGBL. 2005, N. 156, e, nel caso di San Marino, un "Fondo comune di investimento", così come definito ai sensi della legge "Legge sulle imprese e sui servizi bancari e assicurativi" del 17 novembre 2005 N. 165 e dal "Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo" N. 2006-3 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- b) "ulteriore Stato Contraente": ogni Stato con cui l'altro Stato Contraente ha concluso una Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- c) un "residente che partecipa al fondo o organismo di investimento": un residente che ha il diritto di partecipare a, o di ricevere utili dall'acquisto, possesso, gestione o cessione di qualsiasi parte di patrimonio (denaro ivi compreso), soggetta agli accordi che costituiscono il fondo o organismo di investimento, o di somme corrisposte da tali utili o reddito.

2. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4 resta inteso che i fondi pensionistici, costituiti in conformità della legislazione di uno Stato Contraente e stabiliti in esso, a prescindere che siano persone giuridiche conformemente a tale legislazione, i quali;

- a) ricevono redditi realizzati nell'altro Stato Contraente; e
- b) sono esenti dall'imposizione sui redditi ai sensi della legislazione dello Stato nel quale sono costituiti,

ai fini della presente Convenzione, sono considerati come:

- a) residenti dello Stato in cui sono istituiti; e
- b) beneficiari effettivi dell'ammontare complessivo di tali redditi per i quali le persone fisiche e le persone giuridiche residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente, sono ivi assoggettati ad imposta.

La misura dei benefici della Convenzione è determinata dalla misura dei benefici della Convenzione di cui godono i residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente che sono beneficiari effettivi di interessi nel fondo pensionistico.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

- a) "fondo pensionistico": nel caso Liechtenstein, un sistema così come definito ai sensi della legge "Gesetz über die betriebliche Pensionsvorsorge (BPVG)" del 20 ottobre 1987, LGBl. 1988, n. 12, (compresi i regolamenti correlati) e, nel caso di San Marino, un sistema così come definito ai sensi della legge "Legge di Riforma del Sistema Previdenziale" del 8 novembre 2005 N. 157 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) "ulteriore Stato Contraente": ogni Stato con cui l'altro Stato Contraente ha concluso una Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- c) un "residente effettivo beneficiario di interessi nel fondo pensionistico": un residente a beneficio del quale sono amministrati, erogati pensioni o redditi da pensione o sono percepiti redditi.

3. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4, resta inteso che le persone diverse da quelle fisiche stabilite in uno Stato Contraente le quali, a prescindere che siano persone giuridiche in conformità di tale legislazione;

- a) ricevono redditi realizzati nell'altro Stato Contraente;
- b) operano esclusivamente e irrevocabilmente per fini di solidarietà, culturali o idealistici senza scopo di lucro; e
- c) sono esenti dall'imposizione sui redditi a motivo della loro natura in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui sono stabilite;

sono considerate residenti dello Stato in cui sono stabilite, ai fini della presente Convenzione.

4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4, resta inteso che le persone diverse da quelle fisiche stabilite in uno Stato Contraente le quali, a prescindere che siano persone giuridiche ai sensi di tale legislazione;

- a) ricevono redditi realizzati nell'altro Stato Contraente;
- b) non sono considerate persone giuridiche allo scopo di tassare tali redditi nello Stato Contraente ai sensi della cui legislazione sono costituite;
- c) non sono assoggettate all'imposizione su tali redditi in detto Stato;

ai fini della presente Convenzione, sono considerate come:

- a) residenti dello Stato Contraente in cui sono stabilite; e
- b) beneficiari effettivi dell'ammontare complessivo di tali redditi per i quali le persone fisiche e le persone giuridiche residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente, sono ivi assoggettati ad imposta.

La misura dei benefici della Convenzione è determinata dalla misura dei benefici della Convenzione di cui godono i residenti di detto Stato o di qualsiasi ulteriore Stato Contraente che partecipano o sono beneficiari effettivi della persona diversa da quella fisica.

Ai fini del presente paragrafo, per "ulteriore Stato Contraente" si intende ogni Stato con cui l'altro Stato Contraente ha concluso una Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.



EMBASSY OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

23 -09- 2009
REF. N° 292/36

H.E. Ambassador
Gian Nicola Filippi Balestra
Embassy of San Marino
Avenue F.D. Roosevelt 62
B-1050 Brussels

23 September 2009

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Convention between the Republic of San Marino and the Principality of Liechtenstein for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital, and the Protocol signed at Brussels on 23 September 2009, (hereinafter referred to as "the Convention") and to propose on behalf of the Government of the Principality of Liechtenstein the following understandings:

1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26.
2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
 - (a) the identity of the person under examination or investigation;
 - (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;



EMBASSY OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

- (c) the tax purpose for which the information is sought;
- (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;
- (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Republic of San Marino, I have the further honour to propose that this Letter and your affirmative Letter in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol.

Please accept, your Excellency, the assurance of my highest consideration.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nikolaus'.

H.S.H. Prince Nikolaus of Liechtenstein
Ambassador

Ambassade de la République de Saint-Marin

Brussels, 23 September 2009

Ref. n.292/09/36

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 23 September 2009 which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Convention between the Republic of San Marino and the Principality of Liechtenstein for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital, and the Protocol signed at Brussels on 23 September, (hereinafter referred to as "the Convention") and to propose on behalf of the Government of the Principality of Liechtenstein the following understandings:

1. It is understood that the competent authority of the requested State shall provide upon request by the competent authority of the requesting State information for the purposes referred to in Article 26.
2. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
 - (a) the identity of the person under examination or investigation;
 - (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;
 - (c) the tax purpose for which the information is sought;

H.S.H Prince Nikolaus of Liechtenstein
Ambassador of the Principality of Liechtenstein
to the Kingdom of Belgium
= BRUSSELS

Ambassade de la République de Saint-Marin

- (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;
- (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- (f) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

If the foregoing understandings meet with the approval of the Government of the Republic of San Marino, I have the further honour to propose that this Letter and your affirmative Letter in reply shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol."

I have the honour to accept the understandings contained in your Letter, on behalf of the Government of the Republic of San Marino. Therefore your Letter and this Letter shall constitute an agreement between our Governments which shall become an integral part of the Convention on the date of entry into force of the Protocol.

Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration.


Gian Nicola Filippi Balestra
Ambassador